

FAQ1

D. Posso presentare domanda di accesso al fondo se possiedo anche solo una quota di proprietà di un immobile ad uso residenziale?

R. No. Il decreto prevede che il richiedente non sia proprietario di uno o più immobili ad uso residenziale nel Comune dell'abitazione familiare o nei Comuni limitrofi entro un raggio di 50 km (articolo 6, comma 1, lettera e), del Decreto n. 200 del 14 settembre 2026), ad eccezione dell'eventuale abitazione familiare assegnata all'altro genitore. Tale requisito si applica **anche nei casi di comproprietà o di quote di proprietà** derivanti, ad esempio, da successione ereditaria. Il decreto, infatti, non prevede deroghe o eccezioni con riferimento:

- alla percentuale di proprietà posseduta;
- alla comproprietà con altri soggetti;
- alla provenienza ereditaria dell'immobile;
- all'effettiva disponibilità dell'immobile;
- alla circostanza che l'immobile sia occupato da familiari;
- alla presenza di diritti reali di godimento in favore di terzi.

FAQ2

D. Posso presentare domanda se ho richiesto altri contributi pubblici per il pagamento dell'affitto o l'accesso ad un alloggio pubblico?

R. Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera i), del Decreto n. 200 del 14 settembre 2026, **alla data di presentazione dell'istanza** il richiedente non deve essere beneficiario di ulteriori sussidi pubblici erogati dallo Stato o da altri enti pubblici per analoghe finalità di sostegno abitativo. Non deve, altresì, essere assegnatario, concessionario o comunque beneficiario di alloggi pubblici o di altre forme di abitazione a canone agevolato, calmierato o sovvenzionato riconducibili a programmi di sostegno abitativo pubblico.

Chi abbia richiesto un altro contributo o l'accesso ad un alloggio pubblico e sia ancora in attesa dell'esito della relativa procedura, non risultando già beneficiario di una delle su esposte misure alla data di presentazione dell'istanza, può comunque inviare domanda di accesso al fondo Genitori separati.

Per "sussidi pubblici per analoghe finalità di sostegno abitativo" si intendono, a titolo esemplificativo, tutti i contributi pubblici destinati a sostenere il pagamento del canone di locazione o le spese abitative, erogati dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni o da altri enti pubblici, quali il contributo integrativo per il pagamento dei canoni di locazione di competenza comunale, contributi provinciali per l'affitto o altre misure analoghe di sostegno abitativo.

FAQ3

D. Posso presentare domanda se l'abitazione familiare non è di proprietà?

R. No. Ai sensi dell'articolo 1, comma 234, della legge n. 199 del 2025 e dell'articolo 6, comma 1, lettera c), del Decreto n. 200 del 14 settembre 2026, il contributo è destinato esclusivamente ai genitori separati o divorziati non assegnatari dell'abitazione familiare che, **alla data di presentazione dell'istanza**, deve risultare **di proprietà del richiedente, dell'altro genitore o dei figli**. Non rientrano pertanto nell'ambito di applicazione della misura le situazioni nelle quali l'abitazione familiare:

- era condotta in locazione;

- era detenuta in comodato d'uso;
- era di proprietà di terzi;
- è stata venduta prima della data di presentazione dell'istanza.

FAQ4

D. Possono accedere al contributo i genitori che non sono mai stati sposati, ma che hanno cessato la convivenza e hanno ottenuto un provvedimento del Tribunale relativo all'affidamento e al mantenimento dei figli?

R. No. Il Fondo è espressamente destinato ai genitori separati o divorziati. L'articolo 2 del Decreto n. 200 del 14 settembre 2026 individua quali beneficiari i «genitori separati o divorziati», mentre l'articolo 6, comma 1, lettera b), richiede l'indicazione del Tribunale di riferimento nonché del numero e della data del provvedimento giudiziale di separazione o divorzio (che, pertanto, deve essere già stato emesso al momento di presentazione dell'istanza). I provvedimenti che disciplinano l'affidamento, il collocamento o il mantenimento dei figli senza che sia stato mai contratto matrimonio non possono essere considerati equivalenti ai fini dell'accesso al contributo.

FAQ5

D. Posso accedere al contributo se non esiste un provvedimento di assegnazione dell'abitazione familiare all'altro genitore?

R. No. Il contributo è destinato ai genitori separati o divorziati **non assegnatari** dell'abitazione familiare di proprietà, mentre l'articolo 6, comma 1, lettera c), del Decreto n. 200 del 14 settembre 2026 richiede l'indicazione dei dati catastali e anagrafici dell'**abitazione familiare assegnata all'altro genitore**. Pertanto, qualora non vi sia stato alcun provvedimento di assegnazione dell'abitazione familiare all'altro genitore, il requisito non può considerarsi soddisfatto e non è possibile accedere al contributo.

FAQ6

D. Posso presentare domanda se nel 2026 ho sostenuto spese di locazione solo per alcuni mesi, ma il contratto è cessato prima della presentazione dell'istanza?

R. No. Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d), del Decreto n. 200 del 14 settembre 2026, il richiedente deve dichiarare gli estremi di registrazione del contratto di locazione intestato al medesimo e l'indicazione del relativo canone annuo. Pertanto, ai fini dell'accesso al Fondo, il richiedente deve essere titolare di un contratto di locazione in essere **alla data di presentazione dell'istanza**. Non è quindi possibile accedere al contributo per le sole mensilità relative a un contratto di locazione cessato prima della presentazione della domanda, anche se i relativi canoni sono stati sostenuti nel corso di alcune mensilità nell'anno 2026.

FAQ7

D. Posso presentare domanda se il mio contratto di locazione è stato stipulato nel corso del 2026 e non decorre dal 1° gennaio?

R. Sì. Qualora il contratto sia stato stipulato nel corso dell'anno e sia in essere alla data di presentazione dell'istanza, il contributo sarà calcolato tenendo conto esclusivamente dei canoni di locazione dovuti per le **mensilità del 2026 successive alla data di stipula del contratto**. Ai fini del calcolo del contributo, è preso in considerazione esclusivamente il contratto di locazione vigente alla data di presentazione della domanda; non saranno considerati eventuali contratti cessati antecedentemente.

FAQ8

D. Posso presentare domanda se il contratto di locazione è cointestato a me e a un'altra persona?

R. Sì. Il contratto di locazione può essere cointestato. In tal caso, nella domanda deve essere indicato **esclusivamente** l'importo del canone di locazione riferibile alla **quota di spettanza del richiedente**. Il contributo sarà pertanto calcolato sulla sola quota di canone effettivamente imputabile al richiedente e non sull'intero importo del contratto di locazione.